

NUOVE ESIGENZE DI AGGREGAZIONE DEI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

di Maria Laura Pavone

*Dottore di ricerca in Diritto Pubblico dell'Economia e delle imprese Università di
Pisa avvocato in Pontedera*

1. Configurazione e ruolo del sistema dei consorzi di garanzia collettiva fidi

Il fenomeno della garanzia collettiva trae origine verso l'inizio degli anni sessanta dall'iniziativa spontanea di piccoli imprenditori, generalmente a carattere locale o settoriale, che si sono uniti e coordinati allo scopo di facilitare l'accesso al credito bancario da parte dei propri associati attenuando gli ostacoli esistenti in termini di quantità, costo e durata dei finanziamenti.

Queste forme associative rappresentano, infatti, un punto di incontro tra le attese delle aziende minori e gli obiettivi delle banche: per le prime vi è un ampliamento dell'accesso al credito, il contenimento del tasso di interesse negoziato, e la limitazione di garanzie dirette; per gli istituti bancari, di contro, i consorzi di garanzia collettiva fidi (detti più semplicemente "confidi") offrono la concessione di garanzie collettive integrative (fondo rischi e fondo fideiussioni), il frazionamento dei rischi e l'intensificazione dei rapporti con la clientela.

Il confidi, quale ente mutualistico, sorto senza basi normative, ha ottenuto i primi riconoscimenti giuridici negli anni settanta e si è

espanso notevolmente, negli anni ottanta e novanta, in tutto il territorio nazionale ¹.

¹ Il fenomeno confidi, si espande molto velocemente fin dai primi anni, tanto che alcuni provvedimenti legislativi agevolativi degli anni settanta se ne occupano seppur in modo indiretto. Primo fra tutti la legge n. 374/1976 che ha disciplinato le provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese. Nello stesso anno la legge n. 377, fissando regole generali per i consorzi con attività esterna, permette ai confidi di utilizzare la forma giuridica del consorzio; prima di questa legge, i confidi sceglievano di costituirsi come società cooperative a responsabilità limitata al fine di eludere l'obbligo stabilito dal vecchio art. 2615 c.c., che sanciva la responsabilità solidale ed illimitata di coloro che agivano in nome e per conto del consorzio. La legge n. 377, seppur in modo assolutamente accidentale, essendo finalizzata a modificare la disciplina in materia di consorzi introducendo il nuovo art. 2606 c.c, fornisce un riconoscimento giuridico all'attività dei consorzi di garanzia collettiva, che da questo momento possono scegliere liberamente di costituirsi secondo una qualsiasi delle forme utilizzate per gli scopi mutualistici. Cfr. sul punto R. CAFFERATA, *I consorzi di garanzia collettiva dei fidi: diffusione, limiti e potenzialità di una forma di associazionismo tra piccole e medie imprese*, in *Economia politica e industriale*, 1978; G. CABRAS, *Le Garanzie collettive per i finanziamenti alle imprese*, in M. BIONE e V. CALANDRA BONAURA (a cura di), *Consorzi-fidi e cooperative di garanzia*, Milano, 1982. Nel corso degli anni ottanta il processo evolutivo non si arresta, nascono nuovi confidi ed il fenomeno raggiunge un'espansione nazionale: la Federconfidi è la prima federazione nazionale che opera dal 1973. Ciò nonostante in questi anni non ci sono provvedimenti normativi volti a regolare l'istituto, neppure in modo indiretto. Dall'analisi dei dati relativi a questo periodo emergono, però, molti elementi significativi dello sviluppo del fenomeno che mostrano alcune caratteristiche proprie del confidi degli anni ottanta: il consorzio di garanzia diventa uno strumento di sostegno dello sviluppo di iniziative imprenditoriali localizzate in una determinata area produttiva. È in questo periodo che i confidi vengono sostenuti dalle aziende di credito, per lo più a carattere locale, che unitamente agli enti locali ed alle camere di commercio contribuiscono al superamento delle diseconomie di scala che penalizzavano molto la piccola impresa. Mancando ancora una disciplina organica e puntuale che stabilisca i requisiti indefettibili dell'istituto, ci troviamo di fronte ad una pluralità di confidi con diversi tassi di insolvenza, diversa patrimonializzazione, diversa capacità economica e di conseguenza differenze nel trattamento dei consorziati. Cfr. sul punto per tutti F. ANGELICI (a cura di), *Confidi e congiuntura economica. Rilevazioni 1984-1994*, Milano, 1997.

E' negli anni novanta che il ruolo del confidi si consolida definitivamente all'interno del panorama del nostro sistema finanziario: è cresciuto il numero delle aziende aderenti, sono incrementate le garanzie complessive ed è aumentata la consistenza monetaria dei fondi rischi. E in questi anni che il consorzio si adegua alle richieste del mercato offrendo nuovi servizi. Nonostante questo consolidamento del confidi e l'ampliamento dei compiti da esso svolti, non esiste, però, ancora una legge che regoli in modo preciso la loro attività. Con la legge 197/1991 in materia di riciclaggio di denaro sporco e la

Pur rimanendo l'accrescimento della capacità di credito dell'impresa l'obiettivo principale dei confidi, negli ultimi anni questi ultimi hanno, inoltre, sviluppato nuove capacità di servizio per rispondere ad una più complessa e differenziata domanda delle imprese socie, accostando all'attività di garanzia, la prestazione di consulenza ed assistenza nell'area finanziaria.

Sono storicamente conosciute le difficoltà delle relazioni tra banca e impresa, dovute alla contrapposizione degli interessi propri di ciascun soggetto: la banca svolge la propria attività rispettando il principio d'efficienza e cercando di contenere il rischio creditizio, l'impresa, invece, ha bisogno di finanziamenti per innescare il processo produttivo e cercare di autoalimentarsi². La situazione è ancor più difficile per le piccole imprese, giacché queste, oltre a non offrire garanzie totali dall'insolvenza, comportano per la banca alti costi operativi in termini di studio della richiesta di finanziamento non correlati alla dimensione dell'investimento. La scarsa cultura finanziaria degli imprenditori e del *management* delle imprese minori, infatti, impedisce talvolta la redazione di un'informativa societaria sufficientemente idonea a negoziare le condizioni di finanziamento, da cui consegue la rinuncia da parte della

legge 317/1991 in materia di incentivi all'innovazione ed allo sviluppo tecnologico riprende la via della legislazione frammentaria e disorganica che aveva caratterizzato gli anni settanta, anche se dall'art. 29 della legge n. 317 possiamo per la prima volta estrapolare una definizione di confidi idonea a classificarne l'istituto. Per avere un importante riconoscimento giuridico dobbiamo però aspettare il decreto legislativo n. 385 del 1993, cioè il Testo Unico bancario, che all'art. 155 prevede per i consorzi e per le cooperative di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, costituiti a norma dell'art. 29 comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, l'obbligatorietà dell'iscrizione in un'apposita sezione dell'elenco generale degli intermediari finanziari (ex art. 106 TUB), eliminando in tal modo quella semplice possibilità di iscriversi "su domanda" prevista dalla legge n. 237 del 1993. La formula iniziale dell'art. 155, comma 4, ha subito dei ritocchi significativi ad opera dell'art. 35, comma 1, del d.lgs 4 agosto 1999, n. 342, che ha interamente sostituito il comma originario. Va inoltre precisato, che tale iscrizione non comportava, per espressa previsione legislativa, la sottoposizione dei confidi alle norme che il Titolo V del Testo Unico ha dettato per tutti i soggetti non bancari operanti nel settore finanziario, ed ha avuto finalità puramente anagrafiche, o se si preferisce "ricognitive", secondo le parole di L. CRISCUOLO, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Commentario al Testo unico delle leggi in materia bancaria*, 1994. Sul punto Cfr. anche G. FINO, *Sulla natura e sulle funzioni della garanzia collettiva dei fidi*, in *Giurisprudenza italiana*, 1994, I, p. 121.

² Sul punto Cfr. M. COMANA, *Gli organismi di garanzia collettiva fidi: un nuovo ruolo nel rapporto Banca-Impresa*, in *Banche e Banchieri*, 1991, n. 3, p. 123 e ss.

banca ad approfondire l'analisi della situazione economica e finanziaria della piccola impresa a causa degli alti costi della informativa integrativa³.

Ai fini della concessione del finanziamento, la banca allora, maggiormente interessata alla restituzione del capitale e degli interessi, più che allo sviluppo dell'impresa, sposta la sua attenzione sulle garanzie reali che l'impresa può offrire. Tutto questo, connesso con la diffusa sensazione di maggior rischio e di incerta affidabilità dell'impresa minore, si risolve con la riduzione dell'importo dell'affidamento, l'aumento del suo costo e la richiesta di maggiori garanzie patrimoniali. Se a tutto questo aggiungiamo il fatto che la piccola impresa è fortemente penalizzata nella contrattazione per il fatto che la banca risulta l'unico finanziatore esterno, dato che per la sua struttura le è impossibile reperire capitali sul mercato, possiamo ben intuire l'importante ruolo svolto dai confidi all'interno del sistema finanziario.

Innanzitutto i Consorzi di garanzia hanno un'importante funzione di informazione e certificazione della qualità delle imprese consorziate che si esplica attraverso un "preistruttoria"⁴ effettuata da comitati tecnici composti sia da soggetti del confidi sia da rappresentanti della banca. La banca, ricevendo la pratica istruita dal confidi può affidarsi a quanto da questo decretato ritenendo sufficiente gli accertamenti da questo effettuati⁵, oppure svolgere un supplemento di indagine, che risulta in ogni caso meno approfondito e quindi meno oneroso, rispetto all'indagine che avrebbe dovuto predisporre per le aziende non associate.

Altra importante funzione svolta dal confidi, che rafforza il suo ruolo nel sistema finanziario, è quella di aggregazione e di organizzazione delle domande di credito: la negoziazione centralizzata

³ L'impresa, in allegato alla domanda di finanziamento, deve, infatti, fornire alla banca i documenti che permettono alla stessa un'adeguata valutazione della sua stabilità e della sua capacità di sviluppo. Più queste informazioni sono documentate, correlate e relazionate, minori sono le risorse che la banca deve destinare allo studio della richiesta di finanziamento.

⁴ Cfr. V. CALANDRA BONAURA, *Le garanzie prestate dalle imprese consorziate nei consorzi confidi*, in *Quaderni di Giurisprudenza Commerciale*, 1982, p. 63 e ss.

⁵ Il confidi, infatti, selezionando i consorziati, opera già una certificazione della qualità creditizia degli associati. Inoltre il confidi offre tutta la documentazione utile alla banca per conoscerne le condizioni economiche, rivelandosi un importante strumento di valutazione e certificazione della qualità creditizia delle aziende.

del rapporto creditizio con le banche da parte del confidi, permette di ottenere agevolazioni e condizioni di prestito che il singolo imprenditore non avrebbe mai avuto offrendo le proprie garanzie personali e reali ⁶.

Il farsi portatore di un maggior numero di interessi attribuisce al confidi molto potere nella dialettica contrattuale.

Le imprese che aderiscono al confidi, sottoscrivono ciascuna una quota del fondo consortile, costituendo degli ulteriori fondi monetari di garanzia (detti fondi rischi) ed eventualmente un pacchetto di garanzie personali formato da loro fideiussioni (c.d. monte fideiussioni). Si realizza in questo modo un ampliamento della base delle garanzie sulle quali gli istituti di credito possono fare affidamento nel concedere i finanziamenti alle imprese, contribuendo così a superare la suddetta riluttanza delle banche a far fronte alle loro richieste di finanziamento.

Da non sottovalutare, comunque, è anche l'estensione dell'attività del confidi verso interventi di consulenza finalizzati alla scelta delle forme di finanziamento più coerenti con la natura del fabbisogno finanziario delle imprese: il confidi può indirizzare anche le piccole imprese verso nuovi e diversi canali di finanziamento in prospettiva del loro sviluppo ⁷.

I confidi rappresentano, infine, un importante strumento di intervento agevolativo di politica industriale: il collegamento da questi offerto tra il patrimonio informativo sulle imprese ed i sistemi valutativi utilizzati dal sistema bancario, può ovviare, almeno in parte, alle difficoltà di indirizzare in modo mirato le risorse pubbliche verso quelle imprese che meglio interpretano gli obiettivi di politica industriale, quali l'innovazione tecnologica, lo sviluppo commerciale sui mercati internazionali ed il consolidamento dell'occupazione ⁸.

⁶ Attraverso convenzioni con la banca, l'organismo mutualistico garantisce modalità di accesso al credito tali da favorire notevolmente i propri consorziati. Le convenzioni possono prevedere, a seconda dei casi, che le imprese consorziate accedano a crediti a breve o a medio o a lungo termine, sia finalizzati a specifiche operazioni aziendali (investimenti, ristrutturazione, ecc...), sia utilizzabili per la gestione corrente. Per ciascuna operazione è indicato l'importo massimo del credito che può essere assistito dalla garanzia collettiva.

⁷ Questo ruolo, legittimato la prima volta con la legge n. 317 del 1991, viene confermato nel testo della legge di riforma in materia di confidi all'art. 13 comma 1, dove, insieme all'attività principale di garanzia collettiva vengono compresi nell'oggetto sociale dei confidi, i servizi connessi o strumentali ad essa.

⁸ Cfr. M. COMANA, *op. cit.*

Nel corso degli anni, tra consorzi e cooperative di garanzia si sono sviluppate varie forme di raccordo e coordinamento a livelli territoriali diversi, con funzioni differenti e con un diverso grado di strutturazione. La compagine dei confidi si può presentare attualmente, secondo uno schema a cinque livelli: *confidi provinciali*, espressione diretta delle piccole e medie imprese che li costituiscono ed in funzione delle quali operano; *confidi regionali*, organismi di garanzia che spesso accanto ad un'attività di prestazione di garanzia su finanziamenti prevalentemente a medio-lungo termine, esercitano un'attività di cogaranzia nei confronti dei confidi provinciali; *federazioni nazionali*; *Coordinamento Nazionale confidi*; e *l'Associazione Europea di Mutua Garanzia* ⁹.

2. *L'attività di sostegno dello Stato e degli enti pubblici ai consorzi fidi*

La maggior parte dei confidi sono destinatari di interventi da parte dello Stato e degli enti pubblici volti a sostenere la loro attività.

Particolare rilevanza, per quanto qui interessa, assumono quegli interventi, quale l'erogazione di contributi a fondo rischi, volti a fornire risorse patrimoniali ai confidi affinché le utilizzino per l'attività di garanzia.

L'attività di sostegno finanziario ai consorzi fidi si inserisce nell'incentivazione pubblica all'attività imprenditoriale ¹⁰, che ha assunto un particolare rilievo nella legislazione statale e regionale tanto da assurgere, per gran parte della dottrina, a "tipo" specifico e autonomo di finanziamento pubblico in senso lato ¹¹, definizione sotto la quale rientrano sia le sovvenzioni e i contributi, sia il credito agevolato o finanziamento pubblico in senso stretto.

⁹ In particolare nell'ambito delle federazioni nazionali, vi sono cinque strutture federative con finalità di coordinamento, rappresentanza e assistenza: FEDART FIDI, FEDERASCOMFIDI, FEDERCONFIDI, FEDERFIDI e FINCREDIT. Il Coordinamento Nazionale Confidi è composto dalle federazioni nazionali di cui sopra e svolge azioni coordinate su temi di comune interesse, di rappresentanza esterna e di coordinamento della partecipazione all'Associazione Europea di mutua assistenza. Quest'ultima (AECM), con sede a Bruxelles, è l'organismo di rappresentanza dei confidi europei presso le istituzioni politiche e finanziarie dell'Unione Europea.

¹⁰ Cfr. sul punto B. CAVALLO- G. DI PLINIO, *Manuale di diritto pubblico dell'economia*, Milano, 1983, p. 419 e ss; M. GIUSTI, *Lo Stato finanziatore: politiche ausiliative delle attività produttive*, in *Diritto pubblico dell'economia*, Padova, 1997, p. 401 e ss.

¹¹ In tal senso A. GALASSO, voce *Finanziamenti pubblici*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. III, Torino, 1982, p. 764 ss.

Sovvenzioni e contributi si caratterizzano per “l’essere somme di denaro a fondo perduto, di carattere gestorio”; i crediti agevolati “per avere la specie di atti negoziali, per l’esistenza di una obbligazione di restituzione, per l’esistenza di un’onerosità, ma attenuata rispetto a quanto sarebbe comportato dalle regole economiche del mercato”¹².

Il provvedimento che prevede o concede il finanziamento ai confidi non prevede né l’onerosità del finanziamento, né un obbligo di restituzione delle somme erogate, ed è per questo che si perviene all’inquadramento delle erogazioni a fondo rischi tra le sovvenzioni e i contributi¹³. Esiste, peraltro, un preciso vincolo di utilizzazione a fini di garanzia, fermo restando che, se l’utilizzazione delle somme è vincolata, vi è peraltro una certa libertà di gestione dei confidi.

L’esistenza di questo vincolo, rende gli interventi pubblici in favore dei fondi rischi di regola ulteriormente inquadrabili, secondo l’opinione prevalente, tra le così dette “sovvenzioni di attività”¹⁴.

In definitiva, le erogazioni in questione sembrano potersi qualificare come sovvenzioni e, in particolare, come contributi con vincolo di utilizzazione, con la conseguenza che esse rientrano nei mezzi propri del confidi, ma occorre necessariamente rispettarne la destinazione a garanzia¹⁵.

Affidarsi al sostegno statale significa aumentare la consistenza patrimoniale e rendere più sicuro e spedito il rapporto delle istituzioni di

¹² Così per tutti M.S. GIANNINI, *Il finanziamento delle imprese con le risorse della collettività*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 1977, I, p. 5 e ss; Cfr. anche dello stesso A., *Diritto dell’economia*, Bologna, 1993, p. 226 e ss.

¹³ E’, infatti, il contenuto del provvedimento che prevede il finanziamento ai confidi a determinarne la natura.

¹⁴ Cfr. sul punto D. SERRANI, *Lo stato finanziatore*, Milano, 1971; M.S. GIANNINI, *op. cit.*, p. 17

¹⁵ Già la legge 675 del 12 agosto 1977, che riconosce la soggettività del consorzio di garanzia fidi, attribuisce incentivi ed agevolazioni alle forme consortili costituite tra piccoli e medi imprenditori, allo scopo di far assurgere i ceti produttivi minori a livelli di competizione con il grande capitale. La stessa legge poi concede agli enti territoriali la facoltà di partecipare a questi consorzi, ed è su questo che si deve porre l’attenzione: il legislatore attribuisce al consorzio la possibilità di organizzarsi con l’ausilio di alcuni enti pubblici. Cfr. sul punto G. D. MOSCO, *Confidi, p.m.i e regole comunitarie sugli aiuti di Stato*, in *Contratto e impresa/Europa 2001*, fascicolo II, p. 598-599.

garanzia con le banche, anche se tutto questo impone inevitabili contropartite sul piano dell'autonomia organizzativa¹⁶.

3. *Cambiamenti radicali apportati dal Nuovo Accordo di Basilea*

Notevoli implicazioni avranno per le imprese, in particolare per quelle di minori dimensioni, l'applicazione delle nuove regole prodotte dal Nuovo Accordo di Basilea¹⁷ (denominato nuovo accordo sul capitale), che dovranno essere applicate a partire dal 2006 e che rivoluzioneranno il comportamento delle banche nella gestione del rischio di credito e modificheranno profondamente i rapporti tra le stesse e le imprese.

L'obiettivo del nuovo accordo è quello di adeguare il sistema dei requisiti minimi di capitale ai mutamenti dello scenario finanziario, rendendolo più flessibile, in risposta a tre principali fattori: l'innovazione finanziaria, la crescente complessità dei rischi che le banche dei Paesi del G-10 si trovano a dover fronteggiare, la crescente sofisticazione nella valutazione dei rischi e nelle tecniche di controllo.

¹⁶ Cfr. D. VITTORIA, *Il problema della forma giuridica degli organismi di garanzia collettiva tra piccole e medie imprese: consorzi o cooperative?*, in *Diritto e Giurisprudenza*, 1981, p. 1 e ss.

¹⁷ Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è stato istituito nel 1974 dai Governatori del Gruppo dei dieci (G-10: Belgio, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Italia, Paesi Bassi, Stati Uniti, Svezia), opera in seno alla Banca dei Regolamenti Internazionali con sede a Basilea ed ha l'intento di rafforzare la cooperazione tra le autorità di vigilanza bancaria. Esso si caratterizza per essere sede di dibattiti su specifici problemi di vigilanza; per avere come obiettivo il coordinamento della ripartizione delle responsabilità di vigilanza tra le autorità nazionali, allo scopo di garantire un'efficace supervisione delle attività bancarie mondiali; e per avere l'intento di migliorare i criteri di vigilanza prudenziale, in particolare per quanto riguarda la solvibilità, così da rafforzare la solidità e la stabilità del sistema bancario internazionale. Nel 1988 il Comitato, in seguito ai rilevanti casi di crisi bancarie verificatesi negli anni Ottanta, ha stabilito alcune norme meglio note come "L'accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali", con cui, introducendo coefficienti patrimoniali minimi obbligatori per le banche operanti a livello internazionale dei Paesi del G-10, si proponeva di creare un quadro competitivo internazionale uniforme. Nel tempo, però, la regolamentazione sull'adeguatezza patrimoniale delle banche ha mostrato diversi punti deboli, che insieme al mutato scenario operativo delle banche, hanno dato l'avvio ad un progetto di revisione. Il primo documento consultivo per un nuovo accordo si ha nel 1999; mentre una terza versione è stata prodotta nell'Aprile del 2003. Cfr. sul punto tra gli altri E. GUALANDRI, *Basilea 2: il rapporto tra autorità di vigilanza e banche*, in *Banche e banchieri*, n. 5, 2003, pag. 391.

L'applicazione delle nuove norme non sarà indolore per le piccole e medie imprese e produrrà come effetto un razionamento ed un rincaro del prezzo del prestito. La preoccupazione degli operatori è quella di avere sempre maggiori difficoltà di ottenere finanziamenti dagli istituti di credito che, dopo il nuovo accordo, privilegeranno le grandi imprese valutate con *rating* migliori.

Per usare le parole di un esperto in materia “Basilea 2 ha la portata di una rivoluzione che coinvolge tutti; non solo banche ed imprese, ma anche i confidi. Una rivoluzione che imporrà sacrifici a tutti”¹⁸, ma dalla quale il rapporto banca-impresa ne uscirà modernizzato.

L'adozione di metodologie “oggettive” di valutazione del credito determinerà un cambiamento delle relazioni banca impresa: si va, in altri termini, verso un rapporto nel quale la valutazione del merito del credito si baserà sull'impiego automatico di informazioni standardizzate ed indici oggettivi, ma anche verso un rapporto più trasparente e fiduciario. Un rapporto, dunque, in cui la conoscenza, la disponibilità e la gestione delle informazioni sono il nodo centrale di questa epocale trasformazione.

La vera novità che sarà portata da “Basilea II” sta nel fatto che finora le banche hanno deciso se erogare o meno credito spesso facendo a meno di conoscere l'impresa; domani dovranno, invece, conoscerla per valutarla, pesarne la rischiosità, e quindi fissare il prezzo del credito. Tali nuove regole sui requisiti di capitalizzazione delle banche mettono direttamente in relazione il capitale (patrimonio di vigilanza) con i rischi assunti da ogni banca in funzione della propria attività creditizia¹⁹.

A cambiare sono soprattutto i criteri di valutazione del rischio di credito. Il fulcro del nuovo schema sta nel fatto che la capitalizzazione delle banche a fronte del rischio delle controparti viene a basarsi sul “*rating*”. Il sistema di *rating*, che può essere definito come una razionalizzazione del processo di valutazione cui viene sottoposto ogni imprenditore, esprime la probabilità di *default* del prenditore, ovvero al probabilità che questo non sia in grado di far fronte ai propri obblighi

¹⁸ In tal senso M. CAVALLETTO, Direttore Regionale Artigianato e Commercio, in *Dossier: Speciale Basilea 2*, (a cura) di V. CANTINO, Dipartimento di Economia Aziendale, Università degli studi di Torino.

¹⁹ Il principio è quello di misurare i rischi per categorie omogenee (rischi di mercato, rischi di credito, rischi operativi) assegnando ad ogni categoria uno specifico requisito di copertura patrimoniale che serva comunque a remunerare il capitale.

debitori.²⁰ Attraverso la stima di questa probabilità, e tenendo conto del recupero atteso di crediti, la banca valuta le perdite attese per ciascun debitore e quindi, determina il tasso di interesse praticato sul prestito.

Se ad ogni imprenditore e a ogni operazione devono associarsi una stima affidabile e quantitativa di probabilità di insolvenza, deve cambiare l'atteggiamento dell'impresa verso la banca: non deve più "centellinare" l'informazione, ma trasmettere alla banca i più completi dati patrimoniali e reddituali, oltre che gli elementi veritieri ed essenziali dei nuovi progetti. Le banche, d'altra parte, calcolando i *rating* interni delle imprese acquisisce un patrimonio informativo enorme, attraverso il quale può premiare i clienti migliori (meno rischiosi) con migliori condizioni.

Se ben applicato, dunque, l'accordo di Basilea II, può rappresentare un'occasione unica per il nostro sistema economico: quella di basare i rapporti creditizi non più sulla reciproca diffidenza, ma sulla convergenza di un obiettivo comune, far crescere l'impresa (anche piccola) ed il suo valore per la comunità locale. È per questo che occorre non tanto che le regole di Basilea siano cambiate, ma che siano applicate tenendo presente il contesto territoriale di riferimento.

È in questo nuovo scenario che i confidi dispongono di una potenzialità che devono saper mettere a frutto. Essi possiedono, infatti, un *plus* di conoscenze sulle imprese loro associate grazie al quale potranno integrare un processo di determinazione dei *rating* interni delle banche, svolgendo un ruolo fondamentale di integrazione e adattamento di tecniche valutative e automatiche.

Affinché le loro garanzie potessero entrare con un proprio peso specifico nella determinazione dei *rating*, i confidi dovevano però "accreditarsi", cioè dimostrare di possedere un preciso *status* giuridico e precisi requisiti sostanziali nella gestione del rapporto di garanzia correlato al rapporto creditizio. Di fatto perché la banca potesse riconoscere nei confidi elementi utili per la definizione dei sistemi di *rating*, questi enti dovevano presentare una dimensione consistente di pratiche di fido e di rapporti con la clientela²¹.

²⁰ I *rating* possono essere sia esterni, attribuiti cioè ad un'agenzia di *rating*, che interni, quelli cioè risultanti da modelli di valutazione di ogni singola banca

²¹ In tal senso G. LASAGNA, Presidente di Federconfidi, in *L'imprenditore*, n. 12, dicembre 2001.

Con la nuova normativa i confidi potranno finalmente migliorare la propria efficienza, la coerenza delle proprie strutture, stabilire un rapporto più stretto con le banche, ed in terzo luogo far conoscere meglio l'importanza del loro ruolo di garanzia²².

Dopo Basilea II era dunque ovvio che i confidi non potevano restare quelli che erano.

Una fase involutiva poteva essere quella di rinunciare al ruolo di garante e concentrare le proprie risorse nel ruolo di consulente delle piccole e medie imprese. Una fase evolutiva, come quella che si è tentato di iniziare con la riforma, porterebbe, invece, il confidi ad essere considerato oltre che consulente dell'impresa, anche intermediario finanziario specializzato nella garanzia e pertanto in grado di poter sostituire con il proprio *rating* quello dell'impresa garantita²³.

Basilea II costituisce un'opportunità e insieme un rischio per i confidi: l'opportunità di svolgere una funzione decisiva per evitare un impatto traumatico del nuovo modo di fare credito alle piccole e medie imprese; il rischio di non saper cogliere tale opportunità, indugiando nell'immobilismo ed auto condannandosi all'emarginazione

Per essere pronti ad affrontare la sfida di Basilea era necessario un intervento legislativo capace di determinare requisiti e capacità indispensabili per una autorevole esercizio dell'attività di garanzia

²² Cfr. G. FERRI, *Credito e pmi da un'indagine Confidi più ombre che luci*, in *L'imprenditore*, n. 5, Maggio 2004, in cui l'A. osserva che l'indagine congiunturale svolta dalla Federconfidi a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno testimonia che "i confidi, alla luce della recente ridefinizione legislativa del loro inquadramento, sono consci della necessità di attuare le modifiche, anche profonde di struttura, organizzative e gestionali: ben sei confidi su sette dichiarano di avere in atto o allo studio interventi specifici o altre modifiche. In alcuni casi, gli interventi prospettati sono marginali, come la stipula di nuove convenzioni con banche. Nella generalità, però, si prospetta il potenziamento dell'attività di consulenza finanziaria"; e ancora "lo sviluppo dei confidi verso nuovi modelli di struttura, organizzativi e gestionali è un supporto necessario. Si è visto che i confidi sembrano aver acquisito contezza dell'urgenza di evolversi da strumenti, talora passivi, di canalizzazione del credito bancario a centri di servizio finanziario a tutto campo".

²³ In tal senso G. BAVA, Presidente Eurofidi, in *Dossier: Speciale Basilea 2, op. cit.*, per il quale "è ovvio che i confidi per diventare intermediari finanziari, dovranno sottoporsi ad un rapido processo di crescita che li faccia raggiungere una dimensione critica rispetto a tre elementi: patrimonializzazione, professionalità e diversificazione del rischio".

collettiva. Urgeva, dunque, una disciplina quadro tale da promuovere e orientare l'indispensabile modernizzazione dei confidi.

4. *L'art. 13 del d.l. 29 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 ed i suoi effetti*

La nuova legge di disciplina dei confidi rappresenta un punto di svolta per il sistema di garanzia collettiva. Le nuove regole, oltre a fornire finalmente una definizione puntuale dei confidi e del loro ambito di operatività, sono finalizzate a regolamentarli sotto il profilo societario e di funzionamento, a prevederne l'ingresso nel mondo degli intermediari finanziari vigilati, a incentivarne la trasformazione in forme giuridiche più avanzate anche attraverso la loro aggregazione.

Quello che serviva nel nostro Paese era, infatti, una disciplina volta a dare certezza nei contenuti e capace di regolare i confidi esistenti nel rispetto della loro preesistente configurazione.

La riforma della disciplina dei confidi è collocata in un unico articolo del decreto legge n. 269 del 2003 relativo a "disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", decreto convertito nella legge n. 326 del 24 novembre 2003. Tutta la regolamentazione dei soggetti in esame, dalla definizione giuridica alla disciplina delle fusioni e delle trasformazioni, è, infatti, delineata nell'art. 13 di tale legge.

Il primo comma dell'art. 13 circoscrive l'ambito di applicazione della materia offrendo la definizione di confidi sia dal punto di vista soggettivo, che dal punto di vista oggettivo²⁴, esplicitando inoltre che l'attività di garanzia collettiva consiste "nell'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie"²⁵, per la

²⁴ Stabilendo che i confidi sono "consorzi con attività esterna, società cooperative, società consortili per azioni e a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono attività di garanzia collettiva". La garanzia collettiva, quindi, può essere esercitata solo attraverso l'utilizzo di una delle forme giuridiche predisposte per il perseguimento di scopi prevalentemente mutualistici e consortili: l'elencazione è tassativa ed esclude in particolare le società lucrative e le associazioni in quanto perseguono finalità non compatibili con il fenomeno della garanzia collettiva.

²⁵ Le imprese consorziate o socie sono quelle imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, agricole e artigiane, che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il comma, riferendosi ai requisiti comunitari,

prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario”.

Dall'entrata in vigore della legge, i confidi già costituiti avranno due anni di tempo per adeguare la propria struttura patrimoniale all'insieme dei requisiti dimensionali previsti ²⁶, ad eccezione di quello relativo alla quota minima di partecipazione per i confidi che abbiano forma di cooperativa.

Tali criteri comportano importanti requisiti d'adeguamento e strutturazione dei confidi, che nel breve periodo potranno provocare

implicitamente rimanda alla raccomandazione n. 280 del 3 aprile 1996 dove si legge che “sono piccole e medie le imprese di qualsiasi forma giuridica che rispettino i seguenti requisiti: a) non più di 50 o 250 dipendenti rispettivamente per le piccole e per le medie imprese; b) che realizzino un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro o un bilancio complessivo non superiore a 27 milioni di euro; c) non appartengano a grandi gruppi aziendali e cioè siano indipendenti”. Il comma nove dell'art. 13, inoltre, stabilisce che possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rispetto a quelle descritte sopra, a condizione che rientrino nei limiti dimensionali determinati dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ai fini degli interventi agevolati a favore delle piccole e medie imprese e che non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie.

Le grandi imprese e gli enti pubblici o privati (come osservato in precedenza) possono sostenere l'attività del confidi attraverso contributi e garanzie, senza per questo avere la possibilità di divenire consorziati o disporre dell'attività sociale. Il comma 10, stabilisce in questo modo un principio importante: impedire alla grande impresa di fruire dell'attività sociale; il legislatore manifesta così la volontà di mantenere integro l'obiettivo della cooperazione tra piccoli e medi imprenditori opponendosi a interferenze gestionali da parte delle imprese maggiori. La legge però, conferisce ai soggetti di cui al comma 10 la possibilità di partecipare agli organi elettivi del confidi (consiglio direttivo, comitato tecnico, collegio sindacale...) secondo le modalità stabilite negli statuti, sempre a condizione che la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti all'assemblea del consorzio, così da garantire la permanenza del potere decisionale in capo alle imprese partecipanti.

²⁶ In particolare i commi 12, 13 e 14 dell'art. 13 della legge prevedono che: “il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi non può essere inferiore a 100 mila euro”; “la quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, né inferiore a 250 euro” “il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi indispensabili, non può essere inferiore a 250 mila euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto è costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione”. In sostanza i commi 12-16 dell'art. 13 definiscono la consistenza del fondo rischi e del patrimonio netto e le operazioni da compiere nel caso il patrimonio netto o il fondo consortile perdessero questa loro necessaria caratteristica.

una riduzione degli iscritti e un accorpamento dei consorzi di piccole e medie dimensioni.

L'istituzione di nuovi criteri aventi l'obiettivo di rendere più solidi i confidi, non sono gli unici elementi di novità apportati dall'art. 13.

Il comma 20 prevede che i confidi di dimensioni significative²⁷ possano istituire, direttamente tra loro o attraverso l'intermediazione delle loro associazioni nazionali di rappresentanza, "fondi di garanzia interconsortile" destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi²⁸. Dall'analisi congiunta del comma 20 e del comma 23 si desume che la partecipazione a un fondo di garanzia interconsortile è obbligatoria.

Altro aspetto fondamentale della nuova normativa è che l'art. 13 favorisce l'evoluzione dei confidi, consentendo l'utilizzazione del modello di banca di credito cooperativo²⁹ o di intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

²⁷ Confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro.

²⁸ Il finanziamento di questi fondi avviene attraverso il versamento, da parte dei confidi aderenti, di un contributo obbligatorio pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti, cioè al complesso dell'attività esercitata, a prescindere dalla redditività riscontrata. E' comunque in facoltà degli statuti dei fondi prevedere un contributo più elevato. Per "controgaranzia" si intende la garanzia prestata dal Fondo a favore dei confidi, per "cogaranzia" s'intende la garanzia prestata dal fondo a favore dei soggetti finanziatori. Dopo lunga gestazione, nel 1996 con la legge n. 662, è stato inoltre istituito il Fondo Centrale di Garanzia presso il Mediocredito Centrale s.p.a, uno strumento di incentivazione innovativo che può garantire e controgarantire a costi molto bassi qualsiasi operazione finanziaria a favore delle piccole e medie imprese. Il Fondo assolve alla duplice funzione di garante diretto delle banche e controgarante dei confidi. Cfr. sul punto *Fondo Centrale di Garanzia: insieme pubblico e privato*, in *L'imprenditore*, n. 5, maggio 2002.

I commi 19- 23 dell'art. 13 offrono la disciplina di questi fondi interconsortili (privati o pubblici) di garanzia.

²⁹ Il comma 29 disciplina le banche-confidi, ossia le banche costituite come società cooperative a responsabilità limitata che esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva fidi a favore dei soci. A queste banche, soggette alla vigilanza della Banca d'Italia, si applicano, in virtù di quanto disposto dal comma 30 dell'art. 13, le disposizioni contenute negli artt. 5-11, 19-28 e 33-37 del TUB. Applicare gli articoli 10 e 11 alle banche-confidi, significa permettere loro l'esercizio dell'attività bancaria in senso stretto (raccolta del risparmio tra il pubblico e esercizio del credito) e delle altre attività finanziarie connesse o strumentali, a condizione che la garanzia collettiva rimanga l'oggetto principale della loro attività.

L'aspetto forse più controverso della provvedimento in esame concerne l'evoluzione dei confidi verso il modello di intermediario finanziario. La soluzione adottata prevede che, a regime, siano disciplinate due categorie di confidi: confidi "minori", che continuerebbero ad essere iscritti in un'apposita sezione dell'art. 106 del Testo Unico Bancario e la cui operatività resterebbe sostanzialmente limitata a quella attuale (garanzia collettiva fidi); e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 dello stesso Testo Unico e successive modifiche³⁰, cui verrebbero richiesti requisiti dimensionali e patrimoniale *ad hoc* (comma 32). Tali ultimi soggetti potrebbero esercitare nei confronti delle imprese consorziate o socie, oltre alla garanzia collettiva, che rimarrebbe comunque l'attività principale, anche altre attività, come l'attività di garanzia nei confronti dello Stato e di gestione di fondi pubblici di agevolazione, nonché in via residuale e nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia, le altre attività finanziarie riservate agli intermediari iscritti nell'elenco speciale.

In via transitoria, il comma 57 dell'art. 13 della legge di riforma attribuisce poi ai confidi in possesso di requisiti dimensionali dimezzati rispetto quelli fissati in via ordinaria, la possibilità di iscrizione "volontaria" nell'elenco dell'art. 107³¹. Questi soggetti iscritti in via provvisoria, oltre all'attività di garanzia collettiva fidi, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie e nel rispetto del comma 4 *quater* dell'art. 155 del TUB (inserito dalla nuova disciplina), le sole attività di prestazione di garanzia a favore dello Stato per l'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese associate, le attività legate alla gestione dei fondi pubblici di agevolazione creditizia e la stipula di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate³²; resterebbe precluso, in ogni caso, l'esercizio delle altre attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale (quali il servizio di

³⁰ Si veda in proposito il D.M. 14 novembre 2003, n. 104702 recante "Modifiche al decreto del 13 maggio 1996 relativo ai criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco di cui all'art. 107, primo comma, del Testo unico bancario".

³¹ Il comma 57 dell'art. 13, precisamente prevede che i confidi di maggiori dimensioni possano entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale dell'art. 107 del TUB, avendo requisiti dimezzati rispetto a quelli ordinari

³² Cfr. nuovo comma 4 *quater* dell'art. 155 del TUB.

pagamento, la consulenza in materia di struttura finanziaria, strategia industriale ecc).

L'ultimo gruppo di norme dell'art. 13 riguarda le fusioni e le trasformazioni dei confidi che, alla luce anche della riforma delle società apportata con il d.lgs 17 gennaio 2003, n. 6, assumeranno grande rilevanza nei prossimi mesi, in considerazione del fatto che i criteri soggettivi ed oggettivi sopra indicati porteranno inevitabilmente ad un processo di fusione e di concentrazione dei confidi di minori dimensioni

³³

Gli operatori concordano sul fatto che i confidi, oltre ad essere caratterizzati da un'elevata eterogeneità, sono troppi e troppo piccoli.

Con la recente normativa italiana in materia di confidi, dunque, i consorzi di garanzia per il credito sembrano essere arrivati finalmente ad una svolta di fronte alla necessità di adottare strategie di aggregazione, in vista del nuovo ruolo che essi saranno chiamati ad assumere.

Alla luce di quanto sopra esposto, non si può in ogni caso non osservare che se si otterrà una crescita dei confidi di minore dimensione, alto potrebbe essere il prezzo da pagare. Innanzitutto si assisterà alla scomparsa dei confidi che non riusciranno a raggiungere le dimensioni minime richieste dalla legge, nonché ad un arresto dei progetti di costituzione di nuovi consorzi, proprio in considerazione del fatto che sarà sempre più difficile rispettare tutti i criteri dimensionali richiesti.

Inoltre se è vero che il provvedimento di riforma ha avuto un consenso unanime riguardo alla sua struttura complessiva, non sono mancate critiche riguardo a specifiche disposizioni. Circa la maggior novità della legge rappresentata dalla possibilità per il consorzio di essere abilitato all'esercizio dell'intermediazione finanziaria e quindi di poter essere iscritto nell'elenco speciale dell'art. 107 del TUB, il Coordinamento Nazionale Confidi riteneva più opportuno una graduale trasformazione dei confidi in intermediari finanziari, in modo che essi avrebbero potuto affrontare con la dovuta preparazione organizzativa e gestionale la sottomissione alla Banca d'Italia.

Si teme, inoltre un aumento del costo dei servizi offerti per far fronte al contributo obbligatorio al Fondo interbancario di garanzia. Si

³³ Ai processi di fusione possono partecipare non solo i confidi, ma anche società, associazioni, fondazioni e consorzi diversi dai confidi, purchè il soggetto risultante dalle fusioni sia esso stesso un confido. Circa la nuova disciplina in materia di trasformazione e fusione in dettaglio Cfr. commi 38-44 art. 13 Legge 326/2003.

ritiene in proposito che l'entità del versamento obbligatorio, impropriamente calcolata sui finanziamenti garantiti anziché sulle garanzie prestate, sia così elevata da rischiare di produrre effetti distruttivi sul sistema, anziché rafforzarlo³⁴. Proprio l'elevato costo delle commissioni è stato il principale motivo di fallimento dell'operatività dei vecchi fondi pubblici di garanzia³⁵.

5. *Considerazioni conclusive: un nuovo ruolo per i confidi?*

Se fino a poco tempo fa³⁶, l'esigenza dei confidi di essere regolati da una legge nazionale, veniva interpretata dal sistema bancario³⁷ come un'ambizione, forse eccessiva, di soggetti minori, con il Nuovo Accordo di Basilea (denominato Nuovo Accordo sul capitale) la prospettiva muta radicalmente.

È, infatti, nel momento in cui si è sentita più vicina l'attuazione del secondo accordo di Basilea con la conseguente richiesta di solidità patrimoniale, che sono sorti dubbi in merito alla capacità delle piccole e medie imprese di sottostare alle nuove e maggiori garanzie richieste dalle banche, e che l'esigenza di una riforma del ruolo dei confidi è divenuta più pressante.

Prima della nuova disciplina, il fenomeno dei confidi si era evoluto in modo "spontaneo", senza uno *standard* operativo e strutturale

³⁴ Il prezzo di mercato di una garanzia a "prima richiesta" e cioè riscuotibile, in caso di insolvenza dell'azienda, entro 60 giorni, si colloca attualmente intorno al 2% annuo sul capitale esposto al rischio di insolvenza. Si tratta di un prezzo al di fuori della portata della maggior parte delle piccole e medie imprese, per le quali il costo del denaro rischia già di crescere eccessivamente per effetto dell'Accordo di Basilea II.

³⁵ Cfr. Legge 12 agosto 1977, n. 675 "provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, della ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo industriale"; e Legge 10 ottobre 1975, n. 517 "credito agevolato al commercio.

³⁶ I consorzi di garanzia collettiva fidi, come già osservato nelle pagine che precedono, non sono mai stati, fino ad oggi, oggetto di una normativa specifica ed organica, ma soltanto di sporadiche leggi, prevalentemente di carattere agevolativo.

³⁷ Sono note le forti perplessità espresse da Banca d'Italia e ABI che avevano fatto "arenare" i disegni di legge che per tre legislature erano stati presentati e che pur contavano su di un vasto consenso di massima tra le forze politiche di maggioranza e opposizione. Si vedano a tal proposito gli ultimi progetti di legge: n. 193 (Chiusoli ed altri)- Norme in materia di cooperative, consorzi di garanzia mutualistica e società di mutua garanzia; n. 1176 (Pedrizzi ed altri)-Disciplina dell'attività di garanzia collettiva fidi; n. 1207 (Eufemi ed altri)-Disciplina delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi.

predefinito, che comportava un fattore di debolezza per l'efficacia dell'azione dei confidi stessi, i quali si sono trovati a competere in un mercato profondamente mutato ³⁸ e sempre più caratterizzato dalla competitività.

Le conseguenze della riforma confidi, definitivamente approvata con la conversione in legge del decreto legge n. 269 ³⁹, sono rappresentate soprattutto da una serie di oneri gravanti sui confidi quali oneri derivanti dall'adeguamento ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti dalla nuova legge, oneri derivanti dall'adeguamento della struttura organizzativa alle nuove necessità, oneri derivanti dalle possibili trasformazioni e fusioni previste. Se l'insieme di questi oneri, e la presenza di errori formali e lessicali che rendono incomprensibili alcune disposizioni, hanno contribuito da una parte a stimolare giudizi critici su numerosi dei commi presenti nell'art. 13 e a rafforzare l'idea che si sia persa una grande occasione per dotare il sistema dei confidi del quadro normativo organico in grado di affrontare le sfide dell'accesso al credito per le piccole e medie imprese, dall'altra parte è necessario anche apprezzare gli aspetti positivi della riforma, quali la certezza giuridica sul piano civilistico e le rilevanti conquiste in materia di imposizione fiscale, gli incentivi alla razionalizzazione e al potenziamento dei confidi e la

³⁸ Si pensi ai rilevanti cambiamenti dello scenario economico-finanziario dovuti alla globalizzazione dei mercati, all'esigenza di un più razionale soddisfacimento dei bisogni delle piccole e medie imprese, al federalismo, alla riforma del diritto societario ecc.

³⁹ Il decreto di accompagnamento alla finanziaria 2003 recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", all'art. 13 ha previsto l'organica disciplina normativa in materia di confidi. Tale articolo ripropone, con alcune modifiche il testo unificato del Comitato ristretto della Commissione finanze del Senato, approvato nel luglio 2003 e che deriva in gran parte della proposta del Sen. Chiusoli ed altri presentata dal Centrosinistra. Il decreto è stata approvato senza significative novità rispetto agli emendamenti elaborati dal Coordinamento Nazionale confidi e presentati dalle opposizioni parlamentari. Da segnalare anche, per completezza, che l'art. 11, comma 7 del recente D.L. 35 del 14 marzo 2005 (c.d. "decreto legge sulla competitività", pubblicato sulla G.U. del 16 marzo 2005), prevede ulteriori norme di modifica all'art. 13 del D.L. 269/2003; in particolare si prevede la soppressione del comma 28 (Fondo centrale di garanzia dell'artigianato), e l'introduzione del nuovo comma 63 *quater* che prevede modifiche al funzionamento del nuovo accordo di Basilea 2. Rammentiamo poi che il Governo ha anche previsto altri emendamenti, fedelmente mutuati da testo accolto dalla VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato, inserendoli nel disegno di legge sulla competitività, sui cui tempi di approvazione sussistono molte incertezze.

possibilità data a tali organismi di evolvere a soggetti più qualificati di intermediari finanziari e addirittura a banche di garanzia.

La funzionalità dei confidi è elemento vitale di crescita e sviluppo: rimane quindi, a questo punto, la necessità di individuare quei correttivi che riescano a rendere la normativa di riordino dei confidi una vera e propria rivoluzione per un “mondo” forse troppo a lungo dimenticato.